

(Codice interno: 433913)

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2020, n. 35

Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità ed interventi.**

1. La Regione del Veneto al fine di tutelare la salute dei soggetti con sintomatologia di contagio da SARS-COV-2 attraverso le previste azioni di prevenzione e cura nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza da SARS-COV-2, nonché di attuare una efficace sorveglianza sanitaria sui soggetti nei cui confronti siano stati disposti l'isolamento fiduciario o la quarantena, istituisce una piattaforma informatica operativa regionale che raccoglie i dati relativi ai soggetti contagiati o con sintomatologia sospetta, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

2. La piattaforma regionale è collegata ad una applicazione informatica da installare su dispositivi di telefonia mobile che rende possibile alcune funzionalità specifiche di biosorveglianza sanitaria. Tale funzionalità opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che abbiano, ai fini di cui al comma 1, installato, su base volontaria l'applicazione di cui al capoverso precedente.

3. Le informazioni trasmesse all'applicazione attivata dall'assistito sono fornite dal medico di medicina generale o dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale (SSR). Le informazioni fornite alla piattaforma dall'applicazione sono fornite esclusivamente per effetto di atto volontario dell'assistito e non sono trasmesse automaticamente per effetto di operazioni effettuate dal medesimo.

4. La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati operato nella gestione della suddetta piattaforma e in tale veste si coordina, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema tessera sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente articolo sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

5. La Giunta regionale, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al presente articolo siano esclusivamente quelli necessari a

consentire la presa in carico precoce e ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) sia esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

6. I dati trasmessi dall'applicazione di cui al presente articolo alla piattaforma non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

7. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al presente articolo non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

8. La piattaforma di cui al presente articolo è di titolarità pubblica ed è realizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con enti e strutture del servizio sanitario regionale, esclusivamente con infrastrutture gestite dalla Giunta regionale e dagli enti e strutture predetti. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al presente articolo sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

9. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del SARS-COV-2 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Art. 2 **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 30.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Eventuali rimborsi da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono introitati al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 3 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 novembre 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed interventi.

Art. 2 - Norma finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 novembre 2020, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 novembre 2020, dove ha acquisito il n. 14 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Pan, Rigo, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Gianpiero Possamai, Puppato, Zaia, Villanova, Michieletto, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Piccinini, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Soranzo, Venturini e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 novembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 novembre 2020, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto si propone, con la presente iniziativa legislativa, di dotarsi e nel contempo di legittimarne l'utilizzo in conformità alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, della strumentazione tecnologica funzionale alla attivazione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale e relativa applicazione per apparecchi elettronici (comunemente definita app), funzionali alla definizione di un sistema di bio-sorveglianza sanitaria dei soggetti con sintomatologia sospetta di contagio e dei soggetti nei cui confronti siano stati disposti l'isolamento fiduciario o la quarantena in relazione all'epidemia da SARS-COV-2.

Finalità dell'iniziativa, nel contesto delle iniziative di monitoraggio della epidemia da SARS-COV-2 sono sia la presa in carico precoce dei soggetti con sintomatologia sospetta, al fine di attivare i relativi interventi, sia la sorveglianza attiva, ovvero la gestione ed il monitoraggio di tutti i casi positivi, al fine di monitorarne lo stato di salute, per assumere le relative conseguenti misure sanitarie, dando così la necessaria assistenza al cittadino e nel contempo distribuendo le richieste di intervento ai diversi livelli del sistema del servizio sanitario regionale.

Soggetti primari protagonisti del sistema di bio-sorveglianza sono i medici di medicina generale e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ed i cittadini, che su base volontaria, scaricano la relativa app sui propri dispositivi di telefonia mobile, implementando così la piattaforma regionale, e quindi i dati a disposizione del servizio sanitario regionale, che potrà disporre di una mappatura dinamica dello stato della emergenza epidemiologica sul territorio regionale, ora funzionale anche alla classificazione del territorio secondo la disciplina del DPCM 3 novembre 2020 e delle relative ordinanze del Ministro della Salute.

Trattasi, in tutta evidenza, di uno strumento complementare alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto al già istituito “Sistema di allerta COVID 19” di cui all'articolo 6 del decreto legge, convertito, n. 28 del 2020, meglio noto come sistema “App Immuni”, un sistema di “contact tracing” finalizzato “ad allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione”.

La previsione e disciplina a livello legislativo del sistema di bio- sorveglianza regionale del Veneto è imposta dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che richiede, come da disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, copertura legislativa alla iniziativa, al pari di quanto previsto per il sistema di allerta; ne consegue che la disciplina dei commi da 4 a 9 dell'articolo 1 richiamano testualmente le previsioni normative come peraltro già oggetto del parere reso dal Garante sulla relativa proposta normativa statale per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID 19 (parere n. 79 del 29 aprile 2020).

La norma finanziaria, ivi compresa la previsione di introito, anche in quota parte, di risorse derivanti dal finanziamento ad opera del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto alla emergenza epidemiologica e la previsione di immediata entrata in vigore completano l'articolato.

Nella seduta del 10 novembre 2020 la Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare il progetto di legge n. 14 dal primo firmatario e, nella medesima seduta, ha concluso i propri i lavori approvandolo a maggioranza, dopo aver apportato alcune

modifiche alla norma finanziaria, così recependo quanto esposto nella scheda di analisi economico-finanziaria redatta dagli uffici della Giunta regionale e condivisa dagli uffici consiliari.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Dolfin, Favero), Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello, Villanova), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Razzolini, Soranzo), Forza Italia-Autonomia per il Veneto (Venturini). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Giacomo Possamai).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il pdl in esame noi, come anticipato anche in Commissione, abbiamo alcune perplessità, non tanto sull'app in sé, ma perché non la conosciamo e non è stato chiarito fino in fondo che cosa faccia realmente. Noi oggi quindi ci esprimeremo unicamente sul tema privacy e sulla copertura normativa che va data a quest'app.

Oggi non ci esprimiamo quindi sulla sua utilità e sul funzionamento, anche se è evidente che gli elementi siano intrecciati: essendo questo l'unico passaggio in Consiglio su questo tema, una volta votato lo avremo fatto sia sul fronte privacy, che di fatto anche sull'impianto dell'app.

Ho fatto una breve ricerca in questi giorni: in un articolo del Sole 24 Ore del 7 giugno scorso si leggeva che “ad oggi la app “Zero Covid Veneto” è pronta ad essere pubblicata sugli store Google ed Apple, sono in via di completamento l'analisi di impatto per garantire la privacy dei cittadini”. L'analisi sull'impatto è stata, devo dire, lunga e approfondita perché sono passati cinque mesi, pensiamo quindi che in questi cinque mesi ci sarebbe stato anche il tempo di approfondirne e di capire meglio, diciamo così, anche il funzionamento.

Ora però è tardi e lo potremo fare solo ex post, nel senso che nessuno di noi ha intenzione di ostacolare uno strumento che può rivelarsi utile in un momento così difficile, però chiedo formalmente di convocare nel più breve tempo possibile la Quinta Commissione per illustrare ai Consiglieri anche il funzionamento e la struttura di questo strumento. L'altro aspetto cruciale su cui chiediamo un'attenzione particolare è quello del confronto e del rapporto con i medici di medicina generale e con il SISP: a noi oggi non risulta che ci sia stato un momento di confronto e di analisi approfondito con chi poi dovrà collaborare, perché senza la collaborazione da parte dei medici e delle istituzioni, esattamente come è successo per l'app Immuni - l'abbiamo visto molto bene in Veneto - queste app diventano scatole vuote cioè o c'è chi collabora, chi materialmente poi le fa funzionare al di là degli utenti che schiacciano un bottone, oppure diventano strumenti inutili, che rischiano di far perdere tempo e di creare ulteriore confusione.

L'interlocuzione con i medici sarebbe dovuta essere preventiva ed è evidente che se molti medici, come abbiamo avuto modo di verificare in questi giorni, non conoscono questo strumento, come funzionerà o quando entrerà in funzione, questo potrà essere un grosso problema. Dopodiché, ogni strumento è utile oggi per combattere il Covid e ogni strumento realmente utile avrà il nostro appoggio, l'importante è che non si traduca in un ulteriore elemento di complicazione: per questo motivo, come illustreremo in seguito, abbiamo provato a emendare e a migliorare, secondo noi, questo progetto di legge.

C'è un'ultima valutazione politica che voglio fare: in un momento così drammatico, così complicato per il nostro Paese, nelle Regioni d'Italia si stanno vedendo due atteggiamenti diversi tra maggioranza e opposizione nel fronteggiare l'emergenza. Ne cito due, volutamente entrambe governate dal centrodestra come questa Regione: in Liguria c'è una situazione in cui sono ogni giorno l'uno contro l'altro armati, mentre in Umbria pochi giorni fa maggioranza e opposizione in sede di Consiglio formalmente hanno detto parole molto chiare votando anche unanimemente una risoluzione. Ora, da parte nostra la disponibilità l'abbiamo già dimostrata sul pdl precedente e lo stiamo dimostrando con gli emendamenti che abbiamo presentato a questo, siamo pronti a ragionare e a far fronte insieme, nel rispetto dei diversi ruoli, a un momento di straordinaria difficoltà come questo. È chiaro però che la stessa cosa ci aspettiamo dalla maggioranza, il che vuol dire che alcune questioni, le questioni più rilevanti, vanno discusse insieme in maniera preventiva.

L'ho voluto dire su questa app perché vale per questo e vale per tutti gli altri fronti che si apriranno. Temo che avremo tanti mesi di fronte per fronteggiare un'emergenza complicata e con mesi sono stato probabilmente ottimista. Dipende da tutti noi e da come gestiremo questa fase.

Io ho chiarito quale sarà per noi lo spirito e il senso, speriamo che per la maggioranza valga lo stesso principio. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 4. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.”.

“Art. 13. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

- a) le Forze armate;
- b) le Forze di polizia;
- c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
- g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.”.

- Il decreto legislativo n. 196/2003 reca disposizioni in materia di “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”.

- Il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82/2005 è il seguente:

“Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere

tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.”

4. Struttura di riferimento

Direzione ICT e agenda digitale